



COMUNE DI MOTTA VISCONTI

PROVINCIA DI MILANO

Piazza San Rocco 9/a

20086 MOTTA VISCONTI

Tel 0290008101 – Fax 0290009071

REGOLAMENTO COMUNALE PER COMITATO DI GEMELLAGGIO

Approvato con delibera CC. n. 52 del 16.07.2003

Modificato con delibera C.C. n. 26 del 30.07.2004

Art. 1. E' istituito nel Comune di Motta Visconti il Comitato di Gemellaggio con il compito di:

- a) permettere un reale scambio culturale fra comuni di diversi stati, sulla base di una programmazione propositiva atta ad assicurare la giusta relazione degli stessi, e che permetta una favorevole conoscenza degli usi, costumi e della storia, reciproci.
- b) programmare, organizzare e coordinare le varie iniziative atte a rendere sempre più funzionali le attività del gemellaggio promosse da questo Comune con Enti territoriali di altri paesi sulla base delle relative delibere di Consiglio Comunale;
- c) favorire la sensibilizzazione della cittadinanza alle motivazioni del gemellaggio ed una larga e consapevole sua partecipazione alle varie iniziative di cui sopra, con particolare riguardo alla mobilitazione delle varie associazioni, organismi e gruppi sociali che operano nel Comune sul piano economico, culturale, sociale, sportivo ecc.

Art. 2. Il Consiglio Comunale provvederà per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, alla scelta delle città con cui gemellarsi, a seguito della valutazione di un preciso progetto, presentato all'organo consiliare. Affinché il Comitato possa realizzare gli scopi di cui all'art. 1, il Consiglio Comunale provvederà ad iscrivere nel bilancio di previsione di ogni anno un apposito stanziamento di spesa. Il suddetto stanziamento, sarà versato al Comitato di gemellaggio previa deliberazione della Giunta Municipale. Il Comitato, al fine di incrementare sempre di più le proprie attività, potrà inoltre giovare di contributi da parte di Enti e privati, del ricavato di manifestazioni organizzate allo scopo e di altre fonti di entrata da stabilire di volta in volta.

Art. 3 – Il Comitato è la proiezione operativa dell'Amministrazione Comunale che rimane responsabile delle scelte e degli orientamenti di fondo del gemellaggio e che, coordina a tal fine le varie componenti della Comunità locale.

Nell'esercizio della sua attività il Comitato di Gemellaggio – d'intesa con l'Amministrazione Comunale – terrà costanti rapporti con l'Associazione Italiana per



COMUNE DI MOTTA VISCONTI

PROVINCIA DI MILANO

Piazza San Rocco 9/a

20086 MOTTA VISCONTI

Tel 0290008101 – Fax 0290009071

il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE) e, se esistente, con la sua Federazione Regionale, e curerà la diffusione di una coscienza europeista tra i cittadini nella consapevolezza che il gemellaggio ha un profondo e irrinunciabile significato politico volto a favorire l'Unione Politica dell'Europa al servizio della pace e della fratellanza dei popoli.

Art. 4 – Del Comitato fanno parte il Sindaco o un suo delegato, che lo presiede quale membro di diritto, 2 rappresentanti dei gruppi consiliari di cui uno in rappresentanza della maggioranza e uno in rappresentanza della minoranza, 1 rappresentante dell'Istituto Omnicomprensivo “Ada Negri”, 1 rappresentante della PROLOCO, 1 rappresentante della Polisportiva Centro della Gioventù - 1 rappresentante della “A. C. Mottese” – n. 1 rappresentante dell'Associazione Padre Kolbe, - n. 1 rappresentante della Commissione Biblioteca Comunale, n. 1 rappresentante della sezione locale dell'Associazione Commercianti e n. 1 rappresentante delle attività Imprenditoriali e Produttive.

Il Comitato è istituito con delibera del Consiglio Comunale e nominato con votazione palese.

Art. 5 – Il Comitato provvederà ad eleggere fra i suoi componenti una Giunta esecutiva composta da:

- Presidente scelto tra i rappresentanti dell'Amministrazione Comunale che rappresenta a tutti gli effetti, il Comitato stesso;
- Vice Presidente;
- Segretario;
- Tesoriere;

Art. 6 – La decadenza di uno o più componenti del Comitato avverrà:

- per dimissioni;
- per assenza (più di tre consecutive non giustificate);
- per richiesta delle associazioni di appartenenza;
- per richiesta della totalità degli altri membri.

Art. 7 – L'assemblea plenaria del Comitato, di cui all'art. 4, si riunisce due volte all'anno in seduta ordinaria: entro il 3 settembre, per proporre all'Amministrazione il programma relativo all'anno successivo ed entro il 30 aprile per la verifica del programma o per le sue eventuali modifiche o integrazioni.

Il programma dovrà essere sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale.

L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o lo richiedano tre componenti.



COMUNE DI MOTTA VISCONTI

PROVINCIA DI MILANO

Piazza San Rocco 9/a

20086 MOTTA VISCONTI

Tel 0290008101 – Fax 0290009071

Art. 8 – L'Assemblea si riunisce validamente in prima convocazione con la totalità dei componenti e, in seconda convocazione, con la maggioranza degli stessi.

Art. 9 – La Giunta Esecutiva di cui all'art. 5, attua i programmi formulati dall'Assemblea.

Il Presidente convoca la Giunta esecutiva ogni qualvolta lo ritenga opportuno o qualora lo richiedano formalmente almeno tre componenti.

Per la validità delle sedute della Giunta Esecutiva dovrà essere presente la totalità dei componenti.

Art. 10 – Le convocazioni dell'Assemblea e della Giunta Esecutiva, con ordine del giorno, dovranno essere trasmesse almeno tre giorni prima della riunione: per motivate ragioni di urgenza esse potranno però essere fatte senza preavviso con qualsiasi mezzo. Tutte le decisioni saranno prese dalla maggioranza fra i presenti.

Art. 11 – Per le attività di carattere amministrativo il Comitato si avvale dell'opera del dipendente dell'Ente Locale addetto all'ufficio gemellaggio, con funzioni di segretario del Comitato stesso.

Art. 12 – Il Comitato si riunisce nei locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale e di ogni incontro dovrà essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 13 – L'Assemblea del Comitato di Gemellaggio decade con lo scioglimento del Consiglio Comunale che lo ha nominato.

Art. 14 – Le attrezzature e gli altri beni di cui il Comitato disponesse per le sue attività, vengono trasferiti all'Amministrazione Comunale in caso di scioglimento del Comitato stesso.